

Contributo alla discussione in relazione alla Sentenza V 18 10 del 2 luglio 2019, del Tribunale amministrativo di Coira, inerenti i risultati delle elezioni del Municipio del 28.10.2018

Sappiamo che leggi e regolamenti danno spazio all'interpretazione, e per fortuna, dato che alla fine dovrebbe prevalere la ragionevolezza. Nella fattispecie dell'elezione del Municipio, ci siamo trovati di fronte a decisioni prese da due diversi uffici elettorali comunali in tutta autonomia, come prevede l'Articolo 3 della legge sui comuni del Canton Grigioni¹. Gli scrutinatori hanno cercato di interpretare ed applicare i regolamenti vigenti, in particolare il Regolamento comunale sulle elezioni, non senza difficoltà certo. Gli uffici elettorali erano composti da membri di ogni partito o movimento politico. I risultati dei primi scrutini e dei riconteggi successivi, hanno portato praticamente allo stesso risultato: 2 Municipali a RorèViva, 3 Municipali alla congiunzione RorèEtica-Partito liberale.

Le cifre dopo la riconta dell'11.12.2018:

809 votanti partecipazione 50,28%;
Schede valide 715; Schede bianche o nulle 94 = 13,15%
(29 schede bianche 65 annullate = 94)

1401 i voti andati a RorèViva: 1404 voti andati alla Congiunzione; differenza 3 voti

Abbiamo appreso dalla sentenza citata sopra, che 9 schede sono state annullate perché il votante ha apposto la crocetta a tutt'e due le schede congiunte, pensando che fosse corretto così. In quelle 9 schede la volontà del cittadino era chiara e lampante. Il cittadino voleva votare i tre candidati di RorèEtica e Partito Liberale, in lista congiuntamente!

L'intenzione e la volontà del votante deve essere rispettata e presa in considerazione, questo è il criterio principale da applicare quando si è in dubbio. All'interno della sentenza tuttavia questo principio è stato applicato per una parte ma non per l'altra.

Sembra sia un errore frequente quello di intestare ambedue (o più) schede congiunte, così, per esempio per il Canton Ticino in casi simili, le schede vengono considerate *schede senza intestazione*, mentre i voti ai candidati, se chiaramente e correttamente espressi, si attribuiscono ai rispettivi candidati e non bellamente annullati (LEDP Art 37 b cpv 2) Perché? ad essere in dubbio è unicamente l'attribuzione della scheda ad uno dei due gruppi. Modo di conteggiare più equo e meno punitivo.

Se tale sistema fosse stato applicato, la differenza a favore della congiunzione sarebbe stata di una trentina di voti e non di soli 3! Il nostro regolamento non prevede nulla sul come trattare le liste congiunte nello spoglio, pertanto la questione andava perlomeno approfondita. L'esiguo resto di voti, in seguito a questo massiccio annullamento, ha permesso di giocare d'astuzia e così si è pensato al ricorso, senza considerare buon senso ed equità politica, che avrebbero suggerito di accettare, la volontà degli elettori espressa anche in quelle 9 schede. E neppure il risultato della votazione sul consiglio comunale è stato tenuto in considerazione dai ricorrenti, dove i numeri confermavano la nuova distribuzione delle forze politiche.

¹ Autonomia dei Comuni – Legge sui comuni del Canton Grigioni del 17 ottobre 2017

Art. 3 Autonomia

¹ I comuni disciplinano i loro affari autonomamente nel quadro del diritto sovraordinato. Il diritto cantonale concede loro il più ampio margine di manovra possibile.

² Entro tali limiti, al comune spetta il diritto all'attività normativa e all'amministrazione.

Dovremmo dunque portare avanti una legislatura con un esecutivo non rappresentativo del legislativo, facile da dirsi meno da farsi probabilmente.

In sintesi ancora tre schede ritenute nulle dagli uffici elettorali comunali, ripescate nella sentenza:

1. Scheda senza bollo, motivazione è una svista dell'Ufficio elettorale.²
2. Due schede dello stesso blocchetto intestate, una a mano ed una prestampata, una delle due (quale?) ripescata come scheda valida perché l'intento del votante è chiaro (ricordo quanto detto sopra circa l'evidente parzialità di trattamento).³
3. Schede con sottolineature e crocette varie fuori dal campo designato ritenute valide, contro il regolamento comunale, segni non sono ritenuti evidenti.⁴

La sentenza dichiarava che il risultato doveva essere messo in pratica subito, cosa accettata dal Municipio in carica. Qui pongo la mia domanda? Ma i termini di ricorso non vanno rispettati prima che una sentenza cada in giudicato? (...)

Aderisco pertanto senza indugio ad un eventuale ricorso portato avanti volontariamente dai cittadini che si sentono presi per il naso, di qualsiasi idea, partito, movimento siano. Invito gli interessati a dare un sostegno concreto se si decidesse in tal senso.

La politica dovrebbe appellarsi all'intelligenza non alla furbizia, altrimenti:

“ Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza esserlo” Platone

Qui non conta il partito ma il principio e la chiarezza.

Renata Rigassi Codoni

Del Gruppo RorèEtica

² Le150.200 Grigioni Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)
Art 10 Schede di voto timbro e controllo

Regolamento sulle elezioni e votazioni, del comune di Roveredo.

Art. 24 sono dichiarate nulle le schede:

a) il blocco delle schede non portante il bollo del Municipio e dell'Ufficio elettorale

³ Art. 24 d) il blocco con interventi su più schede

⁴ Art.24f) blocchi portanti segni di riconoscimento evidenti